

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1771**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, MULAS  
e ZAPPACOSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2002**

—————

Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre  
1992, n. 504, in materia di esonero dal pagamento dell’ICI  
per le famiglie con un reddito annuo inferiore ai 7500 euro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI), il cui presupposto era il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L'ICI va rivista, soprattutto, per motivi preminentemente sociali.

La nostra Costituzione, nell'articolo 42, riconosce e tutela la proprietà privata, allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, ed è quindi opportuno tutelare un bene, come la casa, biso-

gno primario della famiglia. Si rende necessaria una legislazione capace di difendere, soprattutto, quei nuclei familiari che vivono in disagiate condizioni economiche.

Per questo proponiamo che all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sia prevista l'esenzione dal pagamento dell'ICI per quelle famiglie monoredito o con un reddito inferiore ai 7500 euro annui.

Analogo disegno di legge è stato presentato nella XIII legislatura dal senatore Giuseppe Specchia (atto Senato n. 1254).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«2-bis. Sono, altresì, esenti dal pagamenti dell'imposta gli immobili utilizzati da soggetti il cui reddito familiare annuo sia inferiore a settemilacinquecento euro».

